

Civile Sent. Sez. 1 Num. 9001 Anno 2018
Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA
Relatore: VALITUTTI ANTONIO
Data pubblicazione: 11/04/2018

SENTENZA

sul ricorso 17052/2014 proposto da:

c.u.e.f.

ArcelorMittal Distribution Services France Société Par Action Simplifiée, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via del Plebiscito n.102, presso lo studio dell'avvocato Lombardi Giuseppe, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Dittrich Lotario, giusta procura speciale per scrittura privata autenticata il 16.6.2014, munita di apostille;

-ricorrente -

contro

1

*759
2017*



Finmasi S.p.a.;

- intimata -

nonchè contro

Finmasi S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Adriana n.5, presso lo studio dell'avvocato Vaccari Elena, rappresentata e difesa dagli avvocati Arnoletti Laura Maria, Magliani Andrea, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

-controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

ArcelorMittal Distribution Services France Société Par Action Simplifiée, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via del Plebiscito n.102, presso lo studio dell'avvocato Lombardi Giuseppe, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Dittrich Lotario, giusta procura speciale per scrittura privata autenticata il 16.6.2014, munita di apostille;

-controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. 1703/2014 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 12/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/2017 dal cons. VALITUTTI ANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale ZENO IMMACOLATA che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione dei motivi primo e secondo del ricorso principale; inammissibilità dei motivi terzo, quarto e quinto dello stesso ricorso e



dei motivi primo e secondo del ricorso incidentale; assorbimento del ricorso incidentale condizionato;
udito, per la ricorrente, l'Avvocato Giuseppe Lombardi che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale; rigetto dell'incidentale;
uditi, per la controricorrente e ricorrente incidentale, gli Avvocati Laura Arnoletti e Andrea Magliani che hanno chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del proprio incidentale.

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato l'11 gennaio 2010, la Finmasi s.p.a. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, la ArcelorMittal Distribution Services France *Società par action Simplifiée*, chiedendo pronunciarsi – in via principale – sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ., che tenesse luogo della vendita definitiva di pacchetti azionari della Metalsider s.p.a. e della Sidermed – Siderurgia Medicinese s.p.a., in adempimento del *Memorandum of Agreement* sottoscritto dalle parti il 28 agosto 2008, da considerarsi, a parere dell'attrice, come un vero e proprio contratto preliminare, ovvero – in via subordinata – condannarsi la convenuta al risarcimento dei danni subiti.

Il Tribunale adito, con sentenza non definitiva n. 10736/2011, rigettava la domanda principale ed, in accoglimento della domanda subordinata, condannava la ArcelorMittal al risarcimento dei danni in favore della Finmasi, da quantificarsi nel corso del giudizio.

2. Con sentenza n. 1703/2014, notificata il 28 maggio 2014, la Corte d'appello di Milano rigettava gli appelli principale ed incidentale proposti da entrambe le parti, confermando la sentenza impugnata. La Corte – dopo avere qualificato, al pari di quanto aveva fatto la sentenza di prime cure, come contratto preliminare il *Memorandum of Agreement* del 28 agosto 2008 – escludeva che potesse, tuttavia,

accogliersi la domanda della Finmasi ex art. 2932 cod. civ., non essendosi verificata la condizione, prevista nell'atto, dell'approvazione dell'operazione da parte del Group Management Board, organo della società capogruppo con sede in Lussemburgo. Il giudice di appello riteneva, peraltro, che fosse ravvisabile una responsabilità della ArcelorMittal, ai sensi dell'art. 1375 cod. civ., per avere comunicato con ritardo alla Finmasi s.p.a. il diniego di approvazione dell'operazione da parte del Board.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto, quindi, ricorso la ArcelorMittal Distribution Services France Societ  par action Simplifi e, sulla base di cinque motivi, ai quali la resistente Finmasi s.p.a. ha replicato con controricorso, contenente altres  ricorso incidentale, affidato a due motivi e ricorso incidentale condizionato all'accoglimento del ricorso principale, affidato ad un solo motivo.

4. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo, secondo, terzo (prima parte) e quarto motivo del ricorso, la ArcelorMittal denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 156 cod. proc. civ., 111 Cost., 1223, 1337, 1358 e 1375 cod. civ., nonch  l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che   stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ.

1.1. La ricorrente si duole del fatto che la Corte d'appello abbia posto in essere una decisione affetta da nullit  (ai sensi degli artt. 111 Cost e 132 cod. proc. civ.), ovvero da omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (consistente nel mancato rilievo della diversit  del *decisum* della sentenza di prime cure rispetto a quello della sentenza di appello), e comunque da *errores in iudicando* per violazione di diverse norme di diritto sostanziale (artt. 1337, 1358 e

1375 cod. civ.) per avere, nel dispositivo dell'impugnata sentenza, confermato la decisione non definitiva emessa in prime cure.

La Corte territoriale non avrebbe – per vero – considerato che quest'ultima sentenza aveva condannato la ArcelorMittal al risarcimento dei danni – da quantificarsi nel corso del giudizio – subiti dalla Finmasi s.p.a. in conseguenza della mancata stipula del contratto definitivo di vendita del pacchetto azionario delle società Metalsider s.p.a. e Sidermed s.p.a. E ciò – ad avviso del Tribunale – per avere l'odierna ricorrente mancato di adempiere alla promessa del fatto del terzo ex art. 1381 cod. civ., assunta nel *Memorandum of Agreement*, sottoscritto dalle parti il 28 agosto 2008, nel quale la ArcelorMittal si era impegnata ad ottenere – «*in due time*» («a tempo debito») – l'approvazione incondizionata e favorevole all'operazione da parte del Group Management Board, ossia dell'organo di controllo della società capogruppo avente sede in Lussemburgo.

1.2. Ben al contrario, ad avviso della ricorrente, la pronuncia di appello avrebbe fondato la responsabilità della ArcelorMittal – non sulla violazione dell'obbligo suindicato e sulla conseguente mancata stipula della vendita definitiva, come aveva ritenuto la sentenza di primo grado – bensì sulla ritardata comunicazione, in violazione dell'obbligo di buona fede ex art. 1375 cod. civ., della decisione del Board alla Finmasi, avendo la ArcelorMittal assunto, con il predetto Memorandum, esclusivamente l'obbligo di ottenere «a tempo debito» una decisione da parte del Board, «qualunque ne fosse il contenuto».

La Corte territoriale avrebbe, invero, ravvisato nella complessiva operazione negoziale – non un preliminare la cui efficacia fosse subordinata al verificarsi della condizione, costituita dall'approvazione del contratto da parte del Board, con la conseguenza che solo in caso di avveramento di tale condizione le parti avrebbero potuto procedere

alla stipula del definitivo – bensì un contratto preliminare riferito ad un definitivo, da stipularsi in ogni caso entro il 15 ottobre 2008, condizionato a tale approvazione, che sarebbe, peraltro, potuta intervenire anche successivamente, purchè entro il 15 novembre, termine ultimo fissato per il *closing* dell'intera operazione.

1.3. Ne discenderebbe – a parere della ArcelorMittal – che la Corte d'appello non avrebbe potuto confermare nel dispositivo la sentenza di prime cure, che si era fondata sull'esistenza di un'obbligazione a carico di detta società, ai sensi dell'art. 1381 cod. civ., di procurare l'assenso del Board (terzo rispetto alla pattuizione intercorsa tra le parti), obbligazione «che presupponeva ed era riferita ad un definitivo non condizionato», laddove la ritenuta responsabilità dell'odierna ricorrente era stata, invece, fondata dalla Corte sulla diversa violazione del principio di buona fede ex art. 1375 cod. civ. Con la conseguenza che la condanna al risarcimento del danno da mancata stipula del definitivo – ancorata dal giudice di prime cure al presupposto che la ArcelorMittal si fosse impegnata a procurarsi, non una decisione qualsiasi da parte del Board, bensì una decisione di assenso all'acquisto dei pacchetti azionari in questione – non avrebbe potuto essere confermata dalla Corte d'appello, che aveva operato, in motivazione, una diversa qualificazione della fattispecie, non potendo evidentemente tale voce di danno conseguire alla violazione del canone di buona fede, né nelle trattative, né nell'esecuzione del contratto.

La sentenza di appello sarebbe, dunque, ad avviso della ricorrente, affetta da nullità (ex artt. 132 e 156 cod. proc. civ.) per contrasto tra motivazione e dispositivo, e comunque per inidoneità della motivazione a sorreggere il *decisum*, e sarebbe, altresì, incorsa nella violazione degli artt. 1353, 1358, 1372, 1337 e 1375 cod. civ.,

atteso che, anche sotto il profilo sostanziale, «l'affermato inadempimento dell'obbligazione "di tempestiva comunicazione" [...]» – ancorato dalla Corte territoriale alla violazione dell'obbligo di buona fede – «non è suscettibile di provocare un danno» – quello riconosciuto dalla sentenza di primo grado – «conseguente all'inadempimento di una diversa obbligazione, quella di procurare l'assenso del GMB, ricondotta all'art. 1381 cod. civ.».

1.4. Le censure sono infondate.

1.4.1. Va, difatti, osservato – al riguardo – che, in tema di impugnazioni, la sentenza d'appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente a quella di primo grado; sicché il giudice del gravame ben può, in dispositivo, confermare la decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione della sentenza d'appello (cfr., *ex plurimis*, Cass., 25/01/2008, n. 1604; Cass., 14/02/2014, n. 3594; Cass., 14/03/2016, n. 4889). La decisione resa in seconde cure, anche se confermativa, si sostituisce – invero – totalmente a quella di primo grado, sicché il giudice del gravame che confermi la decisione impugnata, la cui conclusione sia conforme a diritto, sulla base di ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di prime cure, non viola alcun principio di diritto; la portata della decisione va, quindi, interpretata secondo i criteri ed i limiti della nuova motivazione della sentenza di appello (Cass. 10/01/2017, n. 352).

1.4.2. Deve, pertanto, escludersi la dedotta nullità della decisione impugnata, ma non può ritenersi neppure sussistente la denunciata violazione delle norme sostanziali succitate, essendosi la Corte

d'appello limitata a confermare la sussistenza, sia pure sulla base di un iter decisionale diverso e sulla base di nuove argomentazioni in diritto, di un fatto potenzialmente dannoso, già ritenuta dal giudice di primo grado nella sentenza di condanna generica, in conseguenza rimodulandone, in parte, la portata risarcitoria.

1.5. Per tutte le ragioni esposte, le censure in esame vanno, pertanto, disattese.

2. Con il terzo motivo, seconda parte, la ArcelorMittal denuncia la «motivazione inesistente e/o meramente apparente» in relazione ad un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.

2.1. La istante lamenta che la Corte d'appello sia incorsa nel vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., per avere effettuato due affermazioni in insanabile contrasto tra loro. A p. 26 dell'impugnata sentenza, invero, la Corte avrebbe ritenuto che il termine finale per il rilascio dell'approvazione da parte del Board sarebbe stato il 15 novembre 2008, con la conseguenza che la comunicazione del mancato rilascio di tale approvazione, pervenuta il 12 novembre 2008, non avrebbe dovuto essere considerata tardiva.

A p. 29, la Corte territoriale avrebbe, invece, affermato che tale comunicazione sarebbe dovuta pervenire alla Finmasi subito dopo la conclusione del contratto preliminare del 28 agosto 2008, o quanto meno prima della conclusione della *Due Diligence* (calendarizzata al 30 settembre 2008), o al massimo entro il 15 ottobre 2008 (termine fissato per la conclusione del definitivo).

2.2. La doglianza è infondata.

2.2.1. Premesso che – nel vigore del nuovo testo dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., introdotto dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella legge 7 agosto 2012, n.

134 – non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, non potendo neppure ritenersi che il vizio in parola sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4) del medesimo art. 360 cod. proc. civ. (Cass., 06/07/2015, n. 13928), deve ritenersi che la motivazione dell'impugnata sentenza non possa considerarsi, nella specie, affetta da quel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» che, secondo Cass. Sez. U., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054, integra il vizio di mancanza totale di motivazione, secondo la nuova formula dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.

2.2.2. Ed invero, la Corte d'appello ha chiaramente evidenziato (p. 26) la «mancanza di un termine per il rilascio dell'approvazione», ossia della decisione definitiva positiva del Board, che pertanto, avrebbe potuto essere comunicata dalla ArcelorMittal – al più tardi – entro il termine fissato per il *closing*, ossia entro il 15 novembre 2008, fermo restando che il contratto definitivo – sottoposto alla condizione dell'approvazione da parte del Board – avrebbe dovuto essere comunque stipulato entro il 15 ottobre 2008, anche se detta approvazione non fosse ancora pervenuta. E tuttavia, la Corte ha ritenuto che, per contro, la comunicazione del diniego di approvazione (ossia della decisione negativa) effettuata dalla ArcelorMittal, in via definitiva, per iscritto, solo in data 17 novembre 2008, dopo una prima comunicazione informale, avvenuta in forma orale il 12 novembre 2008 – ossia, non soltanto dopo la scadenza del termine per la stipula del definitivo, ma addirittura dopo la scadenza del termine fissato per il *closing* (15 novembre 2008) – costituisce inadempimento dell'obbligo, assunto dall'odierna ricorrente, di comunicare «a tempo debito» la decisione del Board.

E siffatto inadempimento non potrebbe essere escluso – secondo la Corte territoriale – neppure per effetto della previsione dell'eventuale stipula, entro il 15 ottobre 2008, di un contratto definitivo condizionato alla suddetta approvazione. Ed invero, nonostante tale previsione, la ArcelorMittal – che si era impegnata ad ottenere una decisione del proprio Board «*in due time*» – avrebbe dovuto comunque comunicare la decisione negativa prima che venisse stipulato un inutile contratto definitivo, certamente pregiudizievole per il venditore, comportando per il medesimo una perdita di tempo e costringendolo a trascurare altre occasioni di investimento, laddove la decisione favorevole del Board ben sarebbe potuta intervenire ancora dopo la stipula del definitivo, purchè entro il 15 novembre 2008.

2.3. La decisione di appello non può ritenersi, pertanto, affetta – sul punto in esame – dal vizio di omessa motivazione denunciato dalla istante.

3. Con il quinto motivo di ricorso, la ArcelorMittal denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.

3.1. La ricorrente si duole del fatto che la Corte d'appello non abbia considerato una serie di elementi decisivi, che avrebbero potuto indurla ad attribuire al Memorandum of Agreement del 28 agosto 2008, la natura di una mera lettera di intenti, e non già di un contratto preliminare vincolante tra le parti.

3.2. La censura è inammissibile, atteso che la ricorrente si duole – nella sostanza – dell'omesso o inadeguato esame delle risultanze di prova documentale in atti (segnatamente delle missive e degli accordi intercorsi tra le parti), nonché delle difese dalla medesima svolte nel giudizio di appello (comparsa conclusionale e memoria di replica),

laddove l'omesso o incongruo esame di elementi istruttori o delle difese di parte non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo – ai sensi della norma succitata – qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto, o non adeguatamente conto, di tutte le risultanze probatorie in atti (Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054/2014).

4. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso principale deve essere rigettato, restandone assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto da Finmasi s.p.a.

5. Passando, quindi, all'esame del primo motivo di ricorso incidentale proposto da quest'ultima, va rilevato che Finmasi denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1371, 2932 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.

5.1. Lamenta la istante che la Corte d'appello abbia erroneamente ritenuto che l'accoglimento della domanda – avanzata in giudizio dall'odierna ricorrente – di sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ., che disponesse il trasferimento dei pacchetti azionati delle suddette società alla ArcelorMittal, non fosse possibile, essendo intervenuta la decisione di diniego del Board, cui il Memorandum of Agreement aveva condizionato l'efficacia del contratto definitivo. Tale decisione, a parere della ricorrente, sarebbe errata, in quanto il suddetto diniego non sarebbe stato neppure dimostrato, essendosi la controparte «limitata a darne atto nella lettera del 17 novembre 2008», e considerato che, comunque, i motivi del diniego sarebbero stati diversi dalla condizione – dell'approvazione da parte del Board, che, come subito si dirà, secondo la ricorrente era già intervenuta – in

quanto consistenti in mere valutazioni di non convenienza dell'acquisto operate dalla società.

5.2. Inoltre, la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del fatto che l'approvazione incondizionata da parte del Board sarebbe dovuta intervenire – a termini dell'offerta non vincolante, *Not Binding Indicative Offer*, in data 7 luglio 2008, a monte del Memorandum sottoscritto il 28 agosto 2008 – prima della sottoscrizione di qualsiasi accordo impegnativo, e tale sarebbe pacificamente il Memorandum, per il che – ad avviso della Finmasi – l'approvazione dell'affare sarebbe stata già effettuata dal Board prima della firma del Memorandum.

5.3. La Corte di merito non avrebbe, infine, rispettato i parametri interpretativi di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., non avendo adeguatamente valorizzato, né gli accordi (*Offer* non vincolante e Memorandum) intercorsi tra le parti, ponendo a raffronto tra loro le diverse clausole, né il contegno delle stesse posteriore alla stipula di tali accordi, né il fatto che la concessione di una sorta di diritto di recesso alla ArcelorMittal contrastava con i parametri di cui agli artt. 1366 e 1371 cod. civ.

5.4. La doglianza è inammissibile.

5.4.1. Per quanto concerne, invero, la mancata dimostrazione del diniego del Board all'affare, va rilevato che la Corte territoriale ha accertato che tale decisione di diniego c'è stata ed è stata comunicata alla Finmasi, prima verbalmente il 12 novembre 2008, poi – formalmente e definitivamente – per iscritto il 17 novembre 2008. Si tratta, dunque, di un accertamento di fatto operato dal giudice di merito, certamente non rivedibile in questa sede.

5.4.2. La questione relativa al fatto che l'approvazione dell'affare sarebbe stata già effettuata dal Board prima della firma del

Memorandum, è certamente nuova, non essendovene traccia nella decisione di appello. Ed, in effetti, la ArcelorMittal ha eccepito (controricorso, p. 5) che tale circostanza sarebbe stata dedotta dalla Finmasi del tutto tardivamente, ossia solo nella comparsa conclusionale del giudizio di appello. Orbene, qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata né indicata nelle conclusioni ivi epigrafate, il ricorrente che riproponga tale questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere, non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare «*ex actis*» la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass., 22/04/2016, n. 8206; Cass., 30/11/2006, n. 22546).

Nulla di tutto questo risulta dalla censura articolata dal ricorrente, che va, pertanto, dichiarata inammissibile sul punto.

5.4.3. Quanto alla violazione dei parametri di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., va osservato che, in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione adottata. Ne consegue che è inammissibile qualsiasi critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito, che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (Cass., 10/02/2015, n. 2465; Cass., 26/05/2016, n. 10891).

Nel caso di specie, per contro, il motivo di ricorso – sebbene indichi i parametri interpretativi che il ricorrente assume violati – si limita a proporre una diversa lettura degli stessi elementi di fatto (clausole negoziali, comportamento delle parti) già sottoposti all'esame del giudice di seconde cure. Per cui, anche sotto tale profilo, il mezzo è da reputarsi inammissibile.

6. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, la Finmasi s.p.a. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1358, 1359 e 2932 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.

6.1. Lamenta l'istante che la Corte d'appello non abbia applicato gli artt. 1358 e 1359 cod. civ., sanzionando con la *fictio iuris* dell'avveramento della condizione il comportamento di malafede tenuto dalla ArcelorMittal, essendo a quest'ultima imputabile il mancato avveramento della condizione costituita dal diniego di approvazione dell'operazione da parte del Board.

6.2. E tuttavia, la questione – come eccepito dalla ArcelorMittal (v. controricorso, p. 17) – è stata proposta per la prima volta in sede di legittimità, non essendovi menzione alcuna, nella sentenza di appello, di una domanda di avveramento della condizione per fatto imputabile alla predetta società. Il mezzo è, di conseguenza, inammissibile.

7. Da quanto suesposto consegue, pertanto, che il ricorso principale va rigettato, mentre quello incidentale deve essere dichiarato inammissibile, restando assorbito il ricorso incidentale condizionato.

8. Concorrono giusti motivi, tenuto conto dell'esito del giudizio, per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; ~~dichiara~~ ⁴ Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di entrambi i ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma il 05.12.2017.